

Data di pubblicazione: 14 settembre 2026

STEFANIA CAVALIERE*

Dalle crisi globali al moderno modello economico antropocentrico.

*Spunti di riflessione per un nuovo intervento pubblico
nell'economia*

*From Global Crises to the Modern Anthropocentric Economic
Model: Insights for a New Public Intervention in the Economy*

ABSTRACT: Il saggio analizza la necessità di superare il tradizionale modello economico lineare (o brown economy), basato sul consumo illimitato di risorse e sulla massimizzazione del profitto a breve termine, a favore di un paradigma economico antropocentrico e rigenerativo.

Si evidenzia come il diritto internazionale, europeo e nazionale (dall'Agenda 2030 al Green New Deal, fino alle riforme costituzionali italiane e al PNRR) sta delineando un nuovo intervento pubblico nell'economia ispirato ai principi di sostenibilità, resilienza. L'evoluzione istituzionale verso questo "nuovo umanesimo economico" trova il suo baricentro in tre paradigmi economici capaci di coniugare l'efficienza con la coesione sociale e i limiti della biosfera: ovvero, l'economia circolare,

* Professore Associato di Diritto dell'economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

l'Orange economy e l'economia sociale e solidale. Tale transizione non è solo un'opzione morale, bensì una preconditione funzionale doverosa per garantire la stabilità, il progresso duraturo e la salvaguardia delle generazioni future.

The essay analyzes the need to overcome the traditional linear economic model (or brown economy), based on the unlimited consumption of resources and short-term profit maximization, in favor of an anthropocentric and regenerative economic paradigm. It highlights how international, European, and national law (from the 2030 Agenda to the Green New Deal, up to the Italian constitutional reforms and the PNRR) is shaping a new public intervention in the economy inspired by the principles of sustainability and resilience. The institutional evolution toward this “new economic humanism” finds its center of gravity in three economic paradigms capable of combining efficiency with social cohesion and the limits of the biosphere: namely, the circular economy, the orange economy, and the social and solidarity economy. This transition is not merely a moral option, but rather a necessary functional precondition to guarantee stability, lasting progress, and the safeguarding of future generations.

PAROLE CHIAVE: Modello economico antropocentrico; economia circolare; Orange economy; economia del bene comune; sostenibilità.

KEYWORDS: Anthropocentric economic model; circular economy; economy for the common good; Orange economy; sustainability.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I recenti obiettivi economici del diritto internazionale, europeo e italiano: un cambiamento in atto? – 3. I tre

pilastri del nuovo modello economico. – 3.1. L'Economia circolare. – 3.2. L'Orange economy. – 3.3. La c.d. Economia del bene comune. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il panorama globale contemporaneo è segnato da un susseguirsi di crisi profonde e interconnesse senza precedenti; i conflitti bellici, l'emergenza ecologica ed energetica, le instabilità sistemiche non sono più eventi isolati, ma il *leitmotiv* di questo secolo. Questa condizione di perenne incertezza ha portato dottrina e politica a rivedere il paradigma del tradizionale modello economico e politico¹ e gli obiettivi legati allo sviluppo, evidenziando la necessità di un'azione pubblica che, non solo, sia più vicina ai temi sociali, ma che sappia anche definire un nuovo patto di solidarietà con le generazioni future.

In particolare, nell'ultimo ventennio, si sono evidenziate forti contraddizioni nell'economia globale che hanno comportato un aumento delle disuguaglianze ed esternalità negative come l'emergenza climatica, causando spesso una crisi tra democrazia e mercato². Quest'ultimo ha finito spesso per degradare la dignità del lavoro³ a mero fattore della produzione così come ha svuotato il senso dei diritti fondamentali. La consapevolezza che non può esserci stabilità politica senza giustizia economica ha indicato la necessità di cambiare gli archetipi economici per

¹ E. FELICE, *Manifesto per un'altra economia e un'altra politica*, Milano, 2025, 7 ss.

² S. ZAMAGNI, *L'economia del bene comune*, Roma, 2008, 17 ss.

³ G. ZILIO GRANDI, *Etica del lavoro e dignità del lavoratore*, in *Lavoro, diritti, Europa*, n. 1/2025, 1 ss.; D. CALDERARA, *Riflessioni sulla dignità della persona nel rapporto di lavoro*, in *Diritti lavori mercati*, n. 3/2025, 481 ss.; G. BERGONZINI, *Dignità, lavoro, responsabilità*, in *www.dirittifondamentali.it*, n. 3/2023, 155 ss.; V. BRINO, *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, in *Lavoro e diritto*, n. 3/2019, 553 ss.

umanizzare il mercato⁴. Tale transizione mira a dare vita a una nuova economia che non vuole realizzare il solo profitto, ma anche il benessere collettivo per tutelare la pienezza dell'ecosistema e garantire i soggetti più vulnerabili⁵, attraverso una ricomposizione della diatesi tra capitale, dignità umana e i limiti della biosfera.

Ormai è evidente che la povertà è un vero e proprio freno alla crescita perché mina le condizioni necessarie allo sviluppo⁶, venendosi a creare il paradosso del mercato senza consumatori. Chiaramente, bassi livelli di reddito limitano la domanda aggregata⁷ poiché, se la ricchezza è concentrata nelle mani di pochi, la gran parte dei cittadini non ha potere d'acquisto. Un'economia che produce beni ma non ha chi è in grado di fruirne è destinata alla stagnazione o a crisi di sovrapproduzione. La povertà, peraltro, impedendo l'accesso all'istruzione, blocca potenziali contributi allo sviluppo della società. Ciò è evidente se pensiamo, per esempio, al fatto che un bambino nato in una famiglia con pochi mezzi, difficilmente avrà la possibilità di diventare un professionista capace, facendo alla fine perdere un potenziale valore per l'intera collettività⁸.

Senza contare che non può esserci un mercato in buona salute in una società in crisi in quanto l'incertezza economica aumenta i costi per la

⁴ M. CILIBERTO, *Il nuovo umanesimo*, Roma-Bari, 2017, 181 ss. Evidenzia la necessità di un nuovo umanesimo che accogliendo la sfida della complessità suggerisce una più moderna proposizione dell'essere umano.

⁵ Sui soggetti vulnerabili, P. CORRIAS (a cura di), *I soggetti vulnerabili nella disciplina comune e nei mercati regolamentati*, Napoli, 2021, ai cui contributi si rinvia.

⁶ A. FAZIO, *Sviluppo economico e riduzione della povertà*, intervento al Convegno "North-South Relationships In The World Economy In The XXI Century: Inequalities, Well-Being, Opportunities", L'Aquila, 8 settembre 2000, 9.

⁷ A. GOUDIE, P. LADD, *Economic growth, poverty and inequality*, in *Journal of International Development*, n. 2/1999, 177 ss.; A. HESHMATI, *Growth, Inequality and Poverty Relationships*, in *Discussion Paper Series*, n. 1338, October 2004, 1 ss.; F. CASAZZA, *Povertà e carestie secondo il premio Nobel Amartya Sen*, in *Nuova Rivista di Teologia Morale*, n. 1/2024, 190 ss.

⁸ A SEN, *Lo sviluppo è libertà*, Milano, 2020, 21 ss.

sicurezza e riduce gli investimenti a lungo termine. È difatti risaputo che gli attori economici, in tali contesti, preferiscono il profitto immediato rispetto a progetti di maggior respiro, che sono quelli che realizzano il vero sviluppo e che richiedono un contesto solido e affidabile⁹. Occorre anche considerare che una persona che vive affrontando incertezze per il proprio futuro stenta a fare scelte solidali e sociali (frequentemente più care), così come le imprese stentano a investire in tecnologie efficienti con la conseguenza di fermare la crescita, l'innovazione e un progresso di qualità.

2. I recenti obiettivi economici del diritto internazionale, europeo e italiano: un cambiamento in atto?

Quanto appena rilevato è il motivo per cui il diritto internazionale ed europeo si riferisce spesso alla “*Just Transition*”, ovvero a una transizione giusta dell'economia che deve andare di pari passo con i bisogni della persona umana¹⁰ e che deve essere a favore di uno sviluppo coerente con i bisogni attuali ma anche con quelli futuri, obiettivo che, a causa della recessione e dell'evidente fragilità dei sistemi economici, è posto sempre più in primo piano. Tale impegno prende il nome di sostenibilità¹¹, un

⁹ Z. BAUMAN, *La società dell'incertezza*, Bologna, 2014, ha evidenziato come l'insicurezza sociale sia un fattore con pesanti ricadute materiali.

¹⁰ A. CIARINI, *Verso un nuovo patto sociale*, Roma, 2025, 16 ss.

¹¹ Sul principio di sostenibilità, senza alcuna pretesa di esaustività, P. COSTA, *Dal conflitto alla sostenibilità ambientale*, in *Economia della cultura*, n. 2/1997, 111 ss.; V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile fra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2002, 209 ss.; C. CENCINI, *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, Bologna, 2003; M. BENOZZO, B. CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2005; F. LA CAMERA, *Sviluppo sostenibile: origini, teoria e pratica*, Roma, 2005; S. NESPOR, *Il governo dell'ambiente. La politica e il diritto per il progresso sostenibile*, Milano, 2009; M. DOYLE, J.E. STIGLITZ, *Eliminating extreme inequality. A Sustainable Development Goal, 2015–2030*, in *Ethics & International Affairs*, 2014, 5 ss.; E. Scotti, *Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare*, in www.ildirittodelleconomia.it, n.

termine che insieme a quello di resilienza è diventato il mantra delle nuove politiche. La sostenibilità, può intendersi in vari modi, riferendosi sia allo sviluppo¹², sia alla crescita¹³ e integra un criterio capace di indirizzare nuovi modelli economici idonei a dare vita a un'attività produttiva, non solo più vicina all'ambiente, ma in generale più vicina alle necessità dell'uomo e capace di *bypassare* la logica consumistica e, nello stesso tempo, realizzare una rigenerazione umana e ambientale.

Occorre dire, tuttavia, che la tesi appena esposta non è di attuale elaborazione poiché già dai primi anni Settanta del secolo scorso alcuni movimenti ambientalisti¹⁴ richiamarono l'attenzione sulle distorsioni del

1/2019, 493 ss.; L. VIOLINI, *Il percorso a cascata del principio di sostenibilità, dal livello internazionale a quello locale, passando per l'amministrazione centrale*, in *Le Regioni*, n.1-2/2022, 9 ss.; S. LANDINI, *Sostenibilità e "diritto dei privati". Il caso dei contratti sostenibili nel settore turistico*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, suppl. al n. 4/2022, 104 ss.; T. GROPPI, *La dimensione costituzionale della sostenibilità: la sfida dell'effettività*, in *Diritto e lavoro*, n. 3/2023, 459 ss.; M. COCUCCIO, *Crescita economica e sostenibilità: un binomio inscindibile a tutela delle generazioni future*, in *Rivista italiana di diritto del turismo*, n. 2/2023, 80 ss.; P. CORRIAS, *Cambiamento climatico e attività assicurativa*, in AA.VV., *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili, Atti del 17° Convegno Nazionale Sisdic*, Napoli, 2024, 531 ss.; A. ANTONUCCI, S. CAVALIERE, A. DAVOLA, G. LUCHENA (a cura di), *Sostenibilità, Finanza, Mercati, Ambiente. Spunti di riflessione*, Bari, 2025 ai cui contributi si rinvia; G. LUCHENA, *Declinazioni della sostenibilità ambientale e politica del diritto dell'economia. Un'analisi delle politiche legislative in chiave ecogiuseconomica*, in *European law and finance review*, n.1/2025, 15 ss.

F. SEVERGNINI, *Governare la sostenibilità: indicatori, "rating" ESG e transizioni nelle amministrazioni locali*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 1/ 2025, 379 ss.

¹² Il termine sviluppo sostenibile è apparso per la prima volta 35 anni fa, nel 1987, quando la Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite ha presentato il rapporto "Il nostro futuro comune", meglio noto come "Rapporto Brundtland" che prende il nome della sua presidente, la dott.ssa Gro Harlem Brundtland. In tale pubblicazione lo sviluppo sostenibile è definito come un equilibrio soddisfacente tra il benessere umano e quello della Terra.

¹³ Sul concetto di crescita sostenibile, almeno, A. SEN, J. STIGLITS, J.P. FITOUSSI, *Mismeasuring our lives. Why GDP doesn't add up*, New York, 2011, 61 ss.; Rapporto della Commissione Sarkozy sulla misura della *performance* dell'economia e del progresso sociale, noto come Rapporto Stiglitz, reperibile in www.club-cmc.it, novembre, 2010, 111 ss.

¹⁴ Il primo Partito verde nacque in Australia nel 1972, in Europa, invece, con questi ideali fu fondato nel 1973 in Gran Bretagna, dapprima nominato *People Party* e, infine, *Green party*. La coscienza ecologista europea, però, fu incentivata soprattutto a seguito della

c.d. progresso capitalistico, evidenziando le esternalità negative della nuova società industrializzata e le contraddizioni del modello di crescita affermatosi nel secondo dopoguerra che è stato caratterizzato dal consumo senza limiti delle risorse e dalla conseguente produzione incontrollata di rifiuti. L'economia tradizionale, per svilupparsi, infatti, aveva e ha bisogno delle materie prime che, però, nello stesso tempo, irrimediabilmente si consumano più velocemente di quanto le stesse tendano a rigenerarsi, riducendo drasticamente le future capacità produttive.

Il principio dello sviluppo sostenibile e le questioni legate alla salute ambientale del Pianeta nonché le questioni legate al futuro economico dei suoi abitanti sono state richiamate in maniera molto incisiva in occasione dei vertici sul clima dell'ONU a partire da quello di Stoccolma del 1972¹⁵. Da allora il concetto di sostenibilità è stato accettato da tutta la comunità internazionale, sebbene la sua formulazione nei vari documenti sia rimasta piuttosto ambigua, circostanza che ha permesso una sua applicazione, a volte, discontinua e non troppo chiara¹⁶.

Il cambio di rotta e una forte presa di posizione della politica internazionale su questo tema è diventato palese con l'emanazione

pubblicazione, nel 1972, del «Rapporto sui limiti dello sviluppo» a cura del Club di Roma, che focalizzava l'attenzione sulle preoccupanti conseguenze per l'ecosistema terrestre e per la stessa sopravvivenza della specie umana, minate dalla crescita della popolazione mondiale e dal correlato sfruttamento delle risorse.

¹⁵ Conferenza su "L'Ambiente Umano" tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972. In tale contesto, è stato considerato per la prima volta il bisogno di prospettive e principi comuni al fine di ispirare e guidare i popoli del mondo verso una conservazione e miglioramento dell'ambiente umano.

¹⁶ T. SCOVAZZI, *La dimensione temporale del diritto internazionale dell'ambiente: i diritti delle generazioni future*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 1/2023, 217 ss.; F. MUNARI, *L'inadeguata percezione della scienza nel diritto internazionale dell'ambiente e l'esigenza di un cambiamento di paradigma*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2/2023, 443 ss.

dell'Agenda 2030¹⁷ e di vari Accordi¹⁸ che si riferiscono specificamente a questo principio. Allo stesso modo, anche l'Unione e i Paesi membri hanno sentito il bisogno di sviluppare norme specifiche sulla sostenibilità nella consapevolezza che l'umanità per continuare a esistere è legata a un uso razionale delle risorse della natura e che, per realizzare ciò, occorrono nuove forme di governo pubblico dell'economia.

Non a caso, nella normativa U.E., già nell'art. 2 del Trattato di Amsterdam del 1997 si sancisce: "L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante (...) il rafforzamento della coesione economica e sociale", mentre negli artt. 11 (ex art. 6 TCE) e 119, co. 3, (ex art. 4 TUE) del TFUE, nonché negli artt. 3, co. 3 e 5, e 21, co. 2, lett. d) ed f) del TUE viene menzionato espressamente il principio di sostenibilità.

Negli ultimi anni, complici le crisi economiche, sociali e ambientali, il *mainstream* politico è stato fortemente influenzato dai documenti improntati alla transizione *green* e all'inclusione sociale come la già

¹⁷ «*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*», adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale ONU (reperibile in www.un.org).

¹⁸ Come l'Accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016, il Patto per il Clima firmato a Glasgow il 13 Novembre 2021 e i documenti finali della Cop 27 tenutasi a Sharm El-Sheikh, in Egitto dal 6 al 20 Novembre 2022, della Cop 28 tenutasi a Dubai, Emirati arabi dal 30 novembre al 12 dicembre 2023, della Cop 29 tenutasi a Baku, Azerbaijan dall'11 al 22 novembre 2024 e della Cop 30 tenutasi a Belém, Brasile dal 10 al 21 novembre 2025.

nominata Agenda 2030¹⁹ a livello internazionale e il *Green New Deal*²⁰ nonché l'*Action plan* sulla crescita sostenibile²¹ a livello europeo, attuati da una numerosa serie di interventi di normazione primaria e secondaria volti a riconciliare l'economia con il Pianeta che ha dato corso a progetti risalenti, sebbene mai effettivamente concretizzati²².

La Commissione europea, peraltro, ha presentato un ricco programma d'azione in buona parte tradotto in atti di *soft* e *hard law*, che mostrano un forte impegno politico e operativo nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e in particolare per agevolare la transizione verde²³ prevista nel *Green Deal*²⁴. L'Istituzione su citata intende perseguire macro-

¹⁹ Sull'Agenda 2030, tra i tanti, G. ALESSANDRINI, *Agenda 2030 dell'Onu: il percorso a ostacoli per raggiungere i goal*, in *Sviluppo e organizzazione*, 2022, 26 ss.; C. GANNINO, *La costruzione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questione ambientale e nuove economie urbane nella politica di coesione*, in *Rivista Giuridica del Mezzogiorno*, n. 2-3/2023, 701 ss.; K. BERBEKA, W. ALEJZIAK, J. BERBEKA, *Sustainable development goals of Agenda 2030 in the declarations and aims of international tourism organisations*, in *Journal of Travel & Tourism Marketing*, n. 1/2024, 142 ss.; M. ELDER, S. GRÜNEWALD, *Insights from Agenda 21 for enhancing the implementation of the SDGs and shaping the post-2030 sustainable development agenda*, in *Earth System Governance*, 25/2025, 100262 ss.

²⁰ Comunicazione della Commissione, "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final del 11/12/2019.

²¹ Comunicazione della commissione Piano d'azione: finanziamento della crescita sostenibile COM(2018) 97 final, Bruxelles, 8/3/2018.

²² G. LUCHENA, *Gli strumenti di sostegno pubblico alla conversione ambientale*, in M. PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, Padova, 2022, 183 ss.

²³ A. PETTIFOR, *The Case for the Green New Deal*, Londra 2019, 12 ss., evidenzia come la sfida del *Green Deal* sia difenderci dalla crisi ecologica, ma che ciò è possibile solo con un drastico cambiamento del sistema.

²⁴ Sull'argomento, senza pretesa di esaustività, E. CHITI, A. GIORGI, *Introduction: Sustainability in Transition*, in Eid (a cura di), *Ecological Sustainability and the Law: the European Green Deal and the New Frontiers of Sustainability*, Torino, 2024, 1 ss.; D. BEVILACQUA, E. CHITI, *Green Deal. Come costruire una nuova Europa*, Bologna, 2024, 11 ss.; F. COSTAMAGNA, *Contrasto al cambiamento climatico e giustizia sociale nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 6/2023, 22 ss.; S. SALUZZO, *La corsa al sostegno della transizione energetica: verso una nuova politica industriale europea?*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, n. 1/2023, 149 ss.; M. PASSALACQUA, *Green deal e transizione digitale. Regolazione di adattamento a un'"economia sostenibile"*, in *Analisi giuridica dell'economia*, n. 1/2022, 27 ss.; D. BEVILACQUA,

cambiamenti strutturali di sistema al fine di gestire la crisi ecologica e sociale, dando vita a nuove opportunità economiche attraverso una politica che aumenti gli investimenti e i posti di lavoro di qualità. Per realizzare tutto ciò ha anche impegnato tutti i Paesi dell'UE a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 rispettando quanto contenuto nell'accordo di Parigi del 2015.

Anche in Italia l'intervento pubblico è orientato a dare compimento a questi obiettivi, basti pensare che le Missioni del PNRR e le sue norme di attuazione, comprese le ultime leggi di bilancio, sono indirizzate a realizzare la sostenibilità. Anche gli interventi quali l'*ecobonus*, il *bonus green*, il *bonus sociale*, l'indennità per il congedo parentale, l'incremento della quota premiale sulle risorse del Servizio sanitario nazionale e i fondi per l'incentivazione e il sostegno della gioventù sono chiaramente misure orientate a realizzare fini ecologici e sociali²⁵.

3. I tre pilastri del nuovo modello economico

La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 2/2022, 297 ss. G. CORSINI, *Brevi cenni sul "New Green Deal" e sulla complessità del concetto di sostenibilità*, in *Cultura e diritti*, n. 2/2022, 53 ss.; F. MARTELLONI, *I benefici condizionati come tecniche promozionali nel Green New Deal*, in *Lavoro e diritto*, 2, 2022, 293 ss.; G. ASARO, M. FISICARO, *Il Green Deal europeo*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, n. 2-3, 2021, 858 ss.; C. PESCE, *La dimensione esterna del Green Deal: profili attuativi ed evolutivi*, in *Studi sull'integrazione europea*, 3, 2021, 529 ss.; M. MAGLIO, *Le dinamiche della conoscenza nel Green Deal*, Roma, 2021, p. 47 ss.; S. TAGLIAPIETRA, *Il "Green Deal europeo" della presidente Von der Leyen: quali priorità?*, in *Equilibri*, n.2/2019, 284 ss.; S. CASERINI, *Il Green deal fa bene all'economia*, in *Altraeconomia*, 2020, 27 ss.; M. FALCONE, *Il Green Deal europeo per un continente a impatto climatico zero: la nuova strategia europea per la crescita tra sfide, responsabilità e opportunità*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2/2020, 379 ss.; S. CAVALIERE, *Il progetto Green New Deal e gli incentivi verdi: è tutto oro quello che luccica?*, in *Diritto pubblico europeo - Rassegna on-line*, n. 1/2020, 1 ss.

²⁵ M. CAFAGNO, *Analisi economica del diritto e ambiente, tra metanarrazioni e pragmatismo*, in *Il diritto dell'economia*, n. 2/2019, 159, evidenzia come l'intervento pubblico in economia può fornire un prezioso contributo alle transizioni in atto.

L'economia tradizionale o *brown economy* che utilizza le risorse della natura consumandole definitivamente, e che consegna al futuro l'incertezza di reperire nuove materie prime per permettere alla produzione di continuare, genera, come è ormai ampiamente accertato, esternalità negative, il più delle volte insostenibili per l'intera comunità e, nel lungo periodo, è causa di iniquità, squilibri e profonde differenze sociali (in particolare in presenza di un sistema finanziario sempre più instabile). Si realizza, così, il modello lineare, ovvero il “*take, make, use, dispose*”, che prevede, dopo l'utilizzo, la conclusione del ciclo di vita del prodotto, il quale diventa un rifiuto secondo il “paradigma meccanicistico”²⁶, producendo inquinamento.

Le due caratteristiche peggiori di tale paradigma si concretano nella circostanza che l'economia *brown* tratta gli uomini solo come ingranaggi del sistema, riducendoli, appunto a cose facenti parte della produzione e strumenti di profitto, senza considerare che i lavoratori e i consumatori sono persone umane, nonché nella circostanza che i suoi meccanismi depredano e degradano l'ambiente. Ciò accentua palesemente l'esigenza di riconsiderare l'economia attraverso un nuovo approccio istituzionale capace di avvicinare maggiormente quest'ultima ai bisogni umani²⁷ in modo da usare razionalmente le risorse²⁸, minimizzare i rifiuti per

²⁶ F. CAPRIA, U. MATTEI, *Ecologia del diritto*, Sansepolcro, 2017, 40 ss.

²⁷ Aristotele osservava come la ricchezza non è il bene ultimo cui ambisce l'uomo, ma che essa viene perseguita in vista di qualcos'altro che soddisfa anche il benessere morale dell'uomo, ovvero, il profitto è accettabile solo se è un sottoprodotto della soddisfazione dei bisogni naturali; a tal proposito, si v., ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, libro V, Roma-Bari, 1999, I, 17 ss.

²⁸ F. DE LEONARDIS, *Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell'economia circolare*, in Atti del II Convegno annuale Aidambiente “Il Testo Unico dell'Ambiente a dieci anni della sua approvazione”, Roma, 10-11 giugno 2016, reperibile online sul sito www.aidaambiente.it, 2 ss.

armonizzare lo sviluppo con la dimensione ambientale e sociale ed evitare il collasso degli ecosistemi²⁹, migliorando la qualità della vita della biosfera³⁰. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'economia, in realtà, è stata creata dall'uomo con lo scopo di servire l'uomo stesso, allocando le risorse in modo da soddisfare proprio i bisogni dell'umanità³¹.

Per realizzare la vera “essenza” dell'economia è, quindi, molto importante l'intervento pubblico nell'economia perché lo Stato investendo in politiche sociali, istruzione, cultura, tecnologia e transizione ecologica può stimolare in maniera concreta la crescita reale. I più noti paradigmi economici che realizzano le politiche su accennate sono, in particolare, quelli che vanno sotto il nome di economia circolare, *Orange economy* ed economia del bene comune. Questi, sebbene nascano da prospettive diverse, rappresentano modelli economici trasformativi che si distaccano dai vecchi canoni basati sul profitto fine a sé stesso, superando il c. d. *business as usual*³² indirizzato verso la sola massimizzazione degli affari per il vantaggio finanziario a breve termine al fine di promuovere una visione olistica del valore economico. Le crisi ambientale, sociale, finanziaria e dei modelli di *governance* rappresentano un monito ed evidenziano la necessità di dare vita a una politica che favorisca un'economia non più “estrattiva” o basata esclusivamente sul consumo, ma, anzi, un'economia “rigenerativa” e al servizio delle persone e della biosfera, capace di dare valore agli ecosistemi

²⁹ E. OSTROM, *Governing the Commons: The evolution of Institutions for collective Action*, Cambridge, 1990, nell'edizione italiana: *Governare i beni collettivi*, Venezia, 2006, 23 ss.

³⁰ Non si può parlare di crescita se stiamo consumando le risorse delle generazioni future senza contabilizzarne il costo come è affermato da J. STIGLITZ, J. P. FITOUSSI, A. SEN, *Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up*, cit., 140 ss.

³¹ L. GUANDALINI, *Introduzione all'Economia del Bene Comune*, in www.greenplanner.it, luglio 2022.

³² F. LYON, W. STUBBS, F. DAHLMANN, *From “business as usual” to sustainable “purpose-driven business”: Challenges facing the purpose ecosystem in the United Kingdom and Australia*, in *Business and Society Review*, 2025, 68 ss.

non per accumulare risorse, bensì per rivalutare quanto viene utilizzato o prelevato, sia relativamente alle fonti naturali, sia relativamente al capitale umano.

Modificare il modello classico della produzione, tuttavia, è una sfida impegnativa poiché non è facile ottimizzare l'uso delle materie prime, ridurre l'inquinamento, realizzare un'efficace inclusione sociale (per esempio, creando posti di lavoro più dignitosi) e culturale (per esempio, democratizzare e potenziare la cultura e la conoscenza). Peraltro, non si può negare che le azioni pubbliche che favoriscono i nuovi modelli economici realizzano *performance* superiori rispetto alla media delle tradizionali produzioni, così come è già stato indicato in recenti studi³³. Così, l'economia circolare, l'*Orange economy* e l'economia del bene comune, da non intendere come archetipi filosofici, ma come concreti paradigmi economici, si candidano a rappresentare elementi di forza del mercato, che permettono di superare le vulnerabilità e le fragilità di quest'ultimo, diventando valide alternative per uno sviluppo fondato, se così può dirsi, su un "nuovo umanesimo"³⁴. Esse integrano, infatti, sistemi elettivi per realizzare la "crescita sostenibile e inclusiva" e la giustizia sociale secondo il "modello europeo di crescita" di cui si legge anche nella Comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive

³³ Gli effetti positivi delle "nuove economie" si evidenziano per es. nel "Rapporto sull'economia circolare in Italia 2019", in www.circulareconomy.network.it, mentre per quelli prodotti dall'economia della cultura, si v., F. BACCHINI, *Le industrie culturali e creative: confronti statistici europei*, in *Economia della cultura*, n. 3/2013, 289 ss., come pure il "Rapporto sull'economia creativa", in www.istat.it, 2020. Il parere ufficiale del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), "*Economy for the Common Good*", adottato il 17/09/2015 in www.eesc.europa.eu, evidenzia che l'Economia del Bene Comune è un modello etico e sostenibile in grado di affrontare le fragilità del sistema economico europeo, valutando gli effetti positivi su coesione sociale e resilienza.

³⁴ Il termine umanesimo deriva da *humanitas*, che nel mondo latino indica la formazione dell'uomo, cioè quell'insieme di discipline "umane", atte appunto a sviluppare nell'uomo la sua vera natura. Sul tema, M. CILIBERTO, *Il nuovo umanesimo*, Roma – Bari, 2017, 62 ss.

oltre il 2030”³⁵ che favorisce con forza la qualità e la dignità della vita umana.

3.1. L'Economia circolare

L'economia circolare³⁶ affronta le problematiche della sostenibilità con lo scopo non solo di investire di più nella tutela degli ecosistemi ma soprattutto di orientare le produzioni verso la rigenerazione e il riutilizzo

³⁵ COM(2023) 168 final, Bruxelles, 16/3/2023. la Commissione in questa Comunicazione collega mercato unico, transizione verde e digitale, occupazione e coesione sociale, e richiama la necessità di garantire una transizione giusta e socialmente equa che non lasci indietro i lavoratori e i territori più vulnerabili.

³⁶ *Ex multis*, sull'economia circolare, tra i contributi, oltre quelli già indicati, M. CAPPAL, *Forza e persuasione nel diritto dell'economia circolare*, in *Diritto amministrativo*, n. 2/ 2025, 521 ss.; A. GARZARELLA, E. SINI, *L'economia circolare alla prova degli scenari globali*, in *Management delle utilities e delle infrastrutture*, n. 1/2025, 58 ss.; A.C. NAZZARO, *Consumo e spreco nell'economia circolare delle tecnologie digitali*, in *Tecnologie e diritto*, n. 2/2024, 471 ss.; M. SCHETTINI, *Lotta ai cambiamenti climatici e transizione verso un modello di economia circolare: il ruolo del diritto internazionale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2/2024, 545 ss.; S. ANTONIAZZI, *Transizione ecologica ed economia circolare*, in *www.federalismi.it*, 2023, 53 ss.; F. DE LEONARDIS, *Codice dell'ambiente, regolazione dei rifiuti e concorrenza nella nuova stagione dell'economia circolare*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1/2022, 60 ss.; F. RASPADORI, *Il contributo dell'Unione europea alla ricostruzione della nozione di economia circolare*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, n. 3-4/2021, 553 ss.; C. FELIZIANI, *L'economia circolare nei decreti semplificazione e nel PNRR: quanto manca alla meta?*, in *Rivista giuridica dell'urbanistica*, n. 4/2021, 823 ss.; C. COLOGNESE, *Economia circolare: “restyling” o nuovo modello economico?*, in *Giustamm*, n. 2/2021, 2 ss.; E. SCOTTI, *Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare*, cit., 515 ss.; S. CAVALIERE, *Economia circolare e intervento pubblico nell'economia: spunti di riflessione*, in *www.dirittifondamentali.it*, marzo, 2020, 922 ss.; F. DE LEONARDIS (a cura di), *Studi in tema di economia circolare*, Macerata, 2019, 7 ss.; G. SAPELLI, *Un cambio di rotta. Note sull'economia circolare*, in *Equilibri*, n. 9, 2019, 24 ss.; R. FERRARA, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Dir. e Proc. Amm.* n. 13, 2018, 801; F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, in *Dir. amm.*, 2017, 153; E. MANTI, *La programmazione pubblica per l'economia circolare*, in *Rivista giuridica del mezzogiorno*, n. 4/2018, 1140 ss.; M. MELI, *Oltre il principio di chi inquina paga: verso un'economia circolare*, in *Riv. critica del diritto privato*, n. 1, 2017, 63 ss.

dei prodotti³⁷. Tale economia contiene in sé le nozioni di condivisione, prestito, recupero, riparazione, ricondizionamento, riciclo dei materiali e dei beni esistenti, collocando l'ambiente al centro della produzione. Obiettivo dell'economia circolare è quello di aumentare la fase di vita dei prodotti e di ridurre al minimo i rifiuti, rendendo, per l'appunto, circolare il ciclo produttivo (è stato detto: dalla culla alla culla³⁸) limitando gli scarti³⁹ al fine di preservare l'*habitat* naturale. Quando un bene ha concluso la sua funzione, i materiali con cui è costruito vengono reintrodotti, se possibile, nel ciclo economico, in modo che quello che secondo la tradizionale economia sarebbe diventato un rifiuto, viene riutilizzato, generando ulteriore valore⁴⁰, senza inquinare. Ciò, tuttavia, non vuol dire che l'economia circolare si occupi solo del problema dei rifiuti⁴¹ in quanto essa si lega anche ai nuovi modi di impiegare le materie prime e le energie rinnovabili, agli acquisti verdi, a servizi innovativi (per es. l'utilizzo dello *sharing*), nonché alla individuazione di nuovi posti di lavoro meno impattanti per l'ambiente⁴² e più sostenibili. È un modello economico, quindi, che non intende disarticolare socialmente l'umanità, ma, anzi, partendo dalla natura e dalla persona, offre più *chances* proprio a quest'ultima, permettendo all'ambiente di diventare un vero e proprio *driver* dello sviluppo, anziché un antagonista del medesimo come accade

³⁷ Cfr. G. PAULI, *Blue economy 2.0*, Milano, 2015, 30.

³⁸ W. McDONOUGH, M. BRAUNGART, *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*, Berkeley, 2003.

³⁹ Capitolo II e VIII del già citato Rapporto Bruntland e il Dossier del Senato e della Camera dei deputati, XVII legislatura, *Proposte sull'economia circolare*, Roma, gennaio 2016.

⁴⁰ Per un accurato studio sulle basi scientifiche da cui l'impianto teorico circolare trae la sua origine, si v., *Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy*, in www.ellenmacarthurfoundation.org, 2012.

⁴¹ A. SIMONE, *L'economia circolare non è il riciclo*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 4/2019, 671 ss.

⁴² F. DE LEONARDIS, *Studi in Tema di economia circolare*, cit., 7.

nella *brown economy*. In tal modo, il rispetto dell'ecosistema non viene più valutato come un costo ma, invece, come un'opportunità per realizzare un profitto "virtuoso", diventando un mezzo attraverso cui generare crescita economica attraverso una nuova politica economica ed industriale⁴³ capace di garantire i bisogni delle generazioni attuali e di quelle che verranno dopo⁴⁴. Non è, infatti, un caso che la programmazione economica dell'Unione (guidata in *primis* da quanto indicato nel *Green New Deal*) così come anche quella italiana (con la recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost.⁴⁵), stia attribuendo alle tematiche in oggetto, uno spazio mai visto in passato soprattutto in termini di sussidi messi a disposizione⁴⁶. Ambiente e sviluppo non sono più da considerare in opposizione, ma una "bussola" da seguire insieme sia nelle politiche pubbliche sia nelle scelte del sistema produttivo. A riscontro di ciò le condizionalità poste alla base

⁴³ Per queste considerazioni, F. DE LEONARDIS, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n.1/2020, 65 e 66.

⁴⁴ D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 10.

⁴⁵ Sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost., almeno, M. CAVINO, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione nel quadro dei principi supremi*, in *PasSaggi costituzionali*, n. 1/2022, 21 ss.; A. MORELLI, *La tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali: le ragioni e le potenzialità di una riforma*, in *PasSaggi costituzionali*, n. 3/2021, 31 ss.; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *www.federalismi.it*, n. 13/2022, *passim*; D. IACOVELLI, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell'ecologia delle idee*, in *www.jusvitaepensiero.it*, 2022; M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *www.forumcostituzionale.it*, 25/08/2021; S.A. CERRATO, *Appunti per una "via italiana" all'ESG: l'impresa "costituzionalmente solidale" (anche alla luce dei "nuovi" artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *Analisi giuridica dell'economia*, n. 1/2022, 63 ss.; L. IMARISIO, G. SOBRINO, *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*, Torino, 2022; D. DI PAOLA, G. TRENTA (a cura di), *La valorizzazione costituzionale dell'ambiente. Riflessioni sulla recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, Tortorici, 2023.

⁴⁶ G. LUCHENA, *Il "nuovo" intervento pubblico nell'economia: come sistema di deroghe e come coprogrammazione a impulso europeo*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, Suppl. al n. 4/2022, 76.

dei finanziamenti europei per gli Stati membri e, in particolare, il principio del *Do No Significant Harm* (DNSH), stanno orientando in maniera virtuosa le politiche dei Paesi europei⁴⁷ al fine di realizzare un'economia per la persona e per l'ambiente.

Le norme europee in favore dell'economia circolare sono piuttosto copiose. Tra queste ricordiamo il pacchetto di misure per accelerare la transizione, nell'ambito di un piano d'azione dedicato alla circolarità economica adottato dalla Commissione⁴⁸. Nel maggio 2024 il Consiglio europeo, poi, ha adottato nuove norme di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili⁴⁹ e in seguito è stata emanata una nuova Direttiva dell'Unione europea⁵⁰ che ha rafforzato il diritto alla riparazione, rivoluzionando l'approccio alla sostenibilità del consumo favorendo per l'appunto l'economia circolare attraverso una serie di disposizioni che incentivano la riparazione dei beni a costi ragionevoli anziché la loro sostituzione con prodotti nuovi. Analogamente, anche nel PNRR italiano, la Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, nella sua Componente 1 prevede programmi a favore dell'agricoltura sostenibile e dell'economia circolare.

⁴⁷ A. POLISENO, L. RODIO NICO, *Tutela ambientale e aiuti pubblici: spunti di riflessione*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review* n. 1/2024, 54 ss.

⁴⁸ Ricordiamo il *Circular Economy Action Plan* adottato nel marzo 2020, pacchetto di riforme europee che ha l'obiettivo di trasformare il modo di produrre e consumare da un approccio lineare a uno circolare. Il tutto per decarbonizzare l'economia europea e raggiungere i *target* climatici del *Green Deal* e del pacchetto *Fit for 55*. Il piano è stato soggetto a revisione attraverso il Quadro di monitoraggio dell'economia circolare, più volte aggiornato.

⁴⁹ Si veda Fascicolo interistituzionale: 2022/0095(COD).

⁵⁰ Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 10 luglio 2024 recante “Norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Regolamento UE n. 2394/2017 e le Direttive UE n. 771/2019, n. 1828/2020”, UE/1799/2024.

3.2. L'Orange economy

L'altro modello di economia dotato di un potenziale capace di influenzare lo scenario socioeconomico secondo i principi del “nuovo umanesimo” è l'Orange economy⁵¹ o economia della cultura. Quest'ultima, come quella circolare risponde all'esigenza del mercato di trovare ispirazioni in accordo al principio di sostenibilità, ma, invece di cambiare i modelli di produzione, realizza un profitto legato a nuovi *input* provenienti dalla cultura e dalla creatività e, quindi, dall'essenza stessa dell'uomo, che, valorizzano l'identità delle comunità e dei territori, rispettando l'ambiente, non inquinando e incorporando bellezza.

L'economia arancione (l'arancione è per antonomasia il colore legato alla cultura⁵²), difatti, comprende tutte quelle produzioni legate alla promozione, alla diffusione e/o alla commercializzazione di beni e servizi sia tangibili sia intangibili che hanno valore culturale, artistico o che nascono dalla trasformazione delle idee e del sapere⁵³. Queste tipologie di imprese, che vengono chiamate anche industrie culturali e creative, hanno la caratteristica di aprirsi a un mercato molto ampio, non consumando o

⁵¹ Il termine *Orange economy* è stato coniato da F. BUTRAGO, I. DUQUE, il primo, professore di economia, ha ricoperto il ruolo di ministro della cultura in Colombia, mentre il secondo è stato presidente della Colombia.

⁵² L'arancione è il colore della cultura perché molte società sin dai tempi antichi lo hanno collegato a quest'ultima. Gli artisti dell'antico Egitto, ad esempio, usavano il realgar di zolfo arsenico arancione per decorare i geroglifici delle tombe dei loro faraoni; gli indù posizionano il *chakra* arancione sulla pancia per rappresentare il centro del potere creativo di un individuo; i nativi americani associano l'arancia alla *leadership* e all'apprendimento; i peruviani collegano l'arancio alla società e alla cultura; mentre i monaci buddisti indossano il saio colore arancione perché a esso sono associate proprietà che favoriscono la concentrazione mentale.

⁵³ S. CAVALIERE, *Prospettive giuseconomiche dell'orange economy*, in *Economia pubblica*, n. 2/2022, 274.

consumando pochissime materie prime⁵⁴ in quanto utilizzano in massima parte abilità, idee nonché talento provenienti da uomini o donne. Tale modo di produrre, in questo specifico momento storico nel quale è grave il problema l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, rende particolarmente appetibile l'*Orange economy*, tanto che le politiche pubbliche sono sempre più orientate a dare maggiore risalto alle attività sopra descritte. Ciò è visibile nei rapporti sull'economia creativa pubblicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo⁵⁵ e nel Programma, sempre delle Nazioni Unite, per lo sviluppo del 2013⁵⁶, tutti documenti che hanno rimarcato la forte relazione tra la presenza di industrie creative e una maggiore valorizzazione dei territori⁵⁷.

Dopo la decelerazione economica seguita alla crisi del 2008, peraltro, proprio le attività creative e culturali hanno evidenziato di possedere, non solo una maggiore resilienza, ma anche, una propensione a migliorare il benessere collettivo integrando un nuovo efficiente motore per una crescita a 360 gradi⁵⁸. Non solo, anche dopo la battuta d'arresto dovuta al Covid⁵⁹, il settore in esame ha rappresentato molto spesso un catalizzatore di innovazione, riverberandosi anche in altri tipi di produzioni, con

⁵⁴ J. HOWKINS, *L'economia creativa: come le persone guadagnano dalle idee*, Londra, 2013, 30 ss. Secondo le Nazioni Unite (www.unctad.org, 2001), l'economia creativa è caratterizzata da «attività con una forte componente artistica rispetto a qualsiasi attività economica che produce prodotti simbolici con una forte dipendenza dalla proprietà intellettuale».

⁵⁵ Rapporti sull'economia creativa della conferenza ONU sul commercio e lo sviluppo, in www.unctad.org, anni 2004, 2008, 2010.

⁵⁶ In www.undp.org.

⁵⁷ L. LAZZERETTI, N. INNOCENTI, F. CAPONE, *L'impatto della varietà correlata sulla crescita dell'occupazione creativa*, Firenze, 2017, 491 ss.

⁵⁸ A.C. PRATT, *L'economia creativa e culturale e la recessione*, in *Geoforum*, 2009, 495 ss.

⁵⁹ Per M. CAUSI, *Cultura ed economia dopo il COVID-19: spunti per una discussione pubblica*, in *Economia della Cultura*, n. 1/2021, 80 ss., «al contrario di quanto accaduto ai consumi dal vivo i consumi dei prodotti dell'industria culturale, dei contenuti culturali riproducibili, sono aumentati durante la pandemia».

aumenti costanti di fatturato⁶⁰. Non è un caso che la Convenzione di Faro⁶¹, le dichiarazioni dell'UNESCO sulla cultura⁶², l'Agenda 2030⁶³, così come l'art. 9 della Costituzione italiana, sottolineano l'importanza del diritto di accesso alla cultura e, soprattutto, l'importanza della sua promozione al fine di realizzare una crescita morale e materiale dei cittadini e delle nazioni.

Creando condizioni fiscali e infrastrutturali positive per un'economia della cultura, infatti, si realizza una migliore qualità di vita e si producono posti di lavoro non solo *green*, ma anche più dignitosi e rispettosi dell'inclusività poiché molto spesso chi si occupa di questo settore sono giovani, donne o persone che diversamente non avrebbero saputo come inserirsi nel mondo del lavoro. Questa “nuova economia” ha, quindi, in sé caratteristiche tali da attuare crescita sostenibile, inclusione, benessere materiale e spirituale, con la particolarità di dare frutti, sia di tipo simbolico e identitario, sia di tipo economico, aprendosi, come è stato detto, a opportunità infinite⁶⁴.

⁶⁰ N. MARTYNOVYCH, S. PLUTALOV, *Current trends of the development of creative industries and their impact on the national economy*, in www.reicst.com, 2022, 3 ss.

⁶¹ Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, Consiglio d'Europa - (CETS NO. 199), Faro, 27/10/2005. Per un commento sulla Convenzione in oggetto, tra gli altri, almeno, V. DI CAPUA, *La Convenzione di Faro. Verso la valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune?*, in www.aedon.ilmulino.it, n. 3/2021, 162 ss.; P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage per la società. Un esame giuridico*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, n. 2/2021, 274 ss.; M. CAMMELLI, *La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare*, in www.aedon.ilmulino.it, n. 3/2020, 10 ss.

⁶² Rapporto finale Conferenza Città del Messico 1982.

⁶³ Agenda 2030: *Transforming the World*, September 2015, SDGs 4, 8, 11, 12 e 16; sul tema, G. DE VRIES, *Culture and the sustainable development goals: challenges and opportunities*, in *Economia della Cultura*, n. 4/2022, 425 ss.

⁶⁴ F. BUTRAGO, I. MÁRQUEZ, *La Economía Naranja: Una Oportunidad Infinita*, Washinton DC, 2013, 1.

In ambito europeo, la Commissione ha dato vita a molteplici iniziative che evidenziano come la cultura venga considerata dall'esecutivo dell'Unione fonte di sviluppo e di progresso. Ricordiamo la recente Bussola per la cultura per l'Europa⁶⁵ che supporta gli artisti, promuove la valorizzazione dei beni culturali europei e fronteggia le principali problematiche che ostacolano le industrie culturali e creative; l'Agenda europea per la cultura 2018-2022 che ha incoraggiato azioni coordinate per sostenere le dimensioni sociale ed economica della cultura⁶⁶; il Programma *Creative Europe* 2021-2027, il quale ha previsto l'aumento della competitività e del potenziale economico dei settori culturali e creativi, con un *budget* pari a 1,8 miliardi di euro, a cui si sono aggiunti 600 milioni di euro a partire dal 2022. Non solo, per meglio gestire i finanziamenti al settore è stata istituita l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) che riceve, valuta e finanzia le proposte ritenute finanziabili per la cultura, lo sport e gli audiovisivi. In Italia, il PNRR nella Missione 1 Componente 3 "turismo e cultura 4.0", ha sottolineato l'obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo, con la consapevolezza che questi ultimi all'interno del sistema produttivo hanno un peso rilevante nell'economia locale e nazionale. A queste misure si è poi associata la costituzione di fondi speciali⁶⁷ oltre che di agevolazioni fiscali nel rispetto

⁶⁵ Lanciata il 12 novembre 2025.

⁶⁶ Una nuova Agenda europea per la cultura, COM(2018) 267 final, dove si citano dati che suggeriscono l'accesso culturale come il fattore determinante più importante del benessere psicologico, oltre all'assenza di malattia. La partecipazione culturale ha anche un ruolo nell'affrontare le sfide che l'Unione europea deve affrontare, come l'integrazione dei migranti o l'invecchiamento della popolazione, grazie alla sua capacità di riunire le persone, responsabilizzare le persone e promuovere la comprensione.

⁶⁷ Come ad es. il PNRR - TOCC - *Azione a2 transizione digitale organismi culturali e creativi* il cui bando è stato emanato nell'ottobre 2022 e prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale.

della specifica normativa sugli aiuti di Stato⁶⁸ rivelatasi molto importanti per permettere un maggiore sviluppo del settore.

3.3. La c.d. Economia del bene comune

L'economia del bene comune, nota anche con l'acronimo ECG (*Economy for the Common Good*) è stata teorizzata dall'economista austriaco Christian Felber⁶⁹, sebbene i concetti in essa contenuti siano stati sviluppati, per certi versi già da Aristotele⁷⁰ e da Antonio Genovesi, padre dell'economia civile⁷¹.

La tesi alla base dell'Economia del bene comune nasce dal concetto che le imprese, anziché competere in un mercato basato esclusivamente sul profitto e sull'accumulazione, devono cooperare per perseguire il bene comune, seguendo un codice etico. Quest'ultimo è misurato da indicatori di *performance* circa la sostenibilità e la solidarietà dell'attività economica in

⁶⁸ Nel caso degli aiuti di Stato al settore arancione sorgono difficoltà circa la diversità dell'espressione "industrie creative e culturali" (anche dal punto di vista della semantica e dell'ordine delle parole). Ciò potrebbe comportare future incertezze circa il regime esente o non esente delle agevolazioni, previsto dall'art. 53 del Regolamento 651/14, sul tema, C. E. BALDI, *L'intervento pubblico in campo culturale. Il faticoso iter di linee guida condivise*, in www.aedon.ilmulino.it, n. 2/2018; A. BRUNO, *Nuove considerazioni in tema di aiuti di stato per imprese culturali e creative: tassonomie generiche, contrasti normativi e programmazione 2021-2027*, in www.ildirittoamministrativo.it, 2023, 31 ss.

⁶⁹ C. FELBER, *L'economia del bene comune*, con traduzione di N. Hantsch, Milano, 2012; J. TIROLE, *Economia del bene comune*, Milano, 2017, 5 ss.

⁷⁰ ARISTOTELE, *Etica nicomachea*, cit. dove il filosofo evidenzia come, l'economia (o meglio, l'*oikonomia*) non è un fine in sé, ma uno strumento volto a garantire la "vita buona" (eudaimonia) della comunità, in linea con l'idea di Felber secondo cui il profitto dovrebbe essere subordinato al benessere sociale.

⁷¹ Sul pensiero di Antonio Genovesi, R. CIRILLO (a cura di), *Dall'economia civile di Antonio Genovesi a nuovi modelli integrati di comunità*, Atti del Convegno tenutosi a Salerno il 10 giugno 2025, Napoli, 2025, ai cui contributi si rinvia. Sull'economia civile, anche S. ZAMAGNI, *Prendersi cura della democrazia. Il ritorno dell'Economia civile*, Roma, 2023, 163 ss.

quanto il successo di un'impresa, secondo tale teoria, non può essere calcolato solo da quanto profitto finanziario realizza, ma, al contrario, dal contributo che fornisce al benessere della società. Tale modello non è rimasto solo una teoria astratta, ma è un sistema già adottato da centinaia di aziende ed enti locali in Europa che adottano il c. d. bilancio del bene comune, sebbene non esista una norma che lo preveda⁷². I parametri che permettono di attribuire un punteggio a quest'ultimo sono: il rispetto dei diritti e della persona; l'equità nella distribuzione della ricchezza e cooperazione; la gestione responsabile delle risorse naturali, il coinvolgimento democratico dei dipendenti e la trasparenza dei processi di produzione nei confronti dei fornitori, proprietari, *partner* finanziari, dipendenti, clienti e altre imprese.

Il risultato, che risponde a *standard* internazionali, permette di comprendere il grado di impatto sociale e ambientale dell'azienda. La redazione del bilancio in oggetto, ovviamente, non è obbligatoria per le imprese, ma l'interesse a livello europeo su di esso sta crescendo e la sua adozione è stata anche approvata e incoraggiata dal Comitato Economico e Sociale Europeo nel 2015, che ha definito il bilancio del bene comune un modello da integrare nei quadri legali europei e nazionali. Il Comitato ha, infatti, invitato a misurare il benessere e lo sviluppo sociale usando gli indicatori su menzionati al fine di superare quelli tradizionali riconducibili al PIL.

⁷² Il bilancio del bene comune non è un obbligo giuridico generale, ma alcune normative e prassi si muovono verso questa direzione come la legge sulle società benefit come sarà rilevato in seguito. Su tale forma di bilancio, C. FELBER, *L'economia del bene comune. Un modello economico che ha futuro*, Milano, 2016, 28 ss.; C. FEBLER, V. CAMPOS, J. R. SANCHIS, *The Common Good Balance Sheet, an Adequate Tool to Capture Non-Financials?*, in *Sustainability*, MDPI, n.11/2019, 3791 ss.; J.R. PALACIO, V. C. CLIMENT, *Economía del Bien Común y Finanzas Éticas*, in *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, n. 93/2018, 241 ss.; G. DESSI (a cura di), *Documento di base del bilancio del bene comune*, in www.economia-del-bene-comune.it, 2012, 2 ss.

In Europa, peraltro, è nota l'introduzione di normative sempre più stringenti sulla rendicontazione non finanziaria (per es. la Direttiva CSRD⁷³), che spingono le imprese a essere più trasparenti sui conti e, nei casi stabiliti a redigere il bilancio sociale che, tuttavia, è meno rigoroso del bilancio del bene Comune e che si può considerare un'evoluzione decisamente più rigorosa del primo⁷⁴. Occorre evidenziare, comunque, che tali rendicontazioni non sono solo una scelta etica o basata sul filantropismo poiché si è potuto constatare come ottimizzare l'uso delle risorse possa ridurre gli sprechi e realizzare minori consumi implicando bollette più leggere.

Comportamenti socialmente e ambientalmente corretti permettono, tra l'altro anche, di mitigare i rischi legali perché prevengono le eventuali sanzioni provenienti dalle rigorose normative europee. In un mercato dove il *greenwashing* è dietro l'angolo, poi, il bilancio del bene comune offre nell'azienda una migliore reputazione e fiducia ai consumatori, nonché maggiore credibilità in quanto c'è la garanzia di un *audit* esterno che valida il rispetto degli *standard* prefissati. Per di più, il benessere dei dipendenti è

⁷³ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Directive, entrata in vigore il 5 gennaio 2023, sulla quale tra i tanti contributi, M. OSITASHVILI, *From reporting to responsibility: legal innovations in corporate law and governance under the examples of the eu's "corporate sustainability reporting directive (csrd)"*, in *European scientific journal*, n. 29/2025, 2 ss.; M. RESCIGNO, *Note sulle regole dell'impresa sostenibile. Dall'informazione non finanziaria all'informazione sulla sostenibilità*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, 180 ss.; M. COSSU, *Sostenibilità e mercati: la sostenibilità ambientale dell'impresa dai mercati reali ai mercati finanziari*, in *Banca Borsa, titoli di credito*, n. 4/2023, 558 ss.; F. SARTORI, *Fattori ESG e impresa bancaria di prossimità: criticità e prospettive di un modello a taglia unica*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, suppl. n. 3/2024, 138 ss.

⁷⁴ S. AGOSTINI, *Il bilancio sociale nelle imprese sociali: da obbligo normativo a leva strategica di accountability e governance*, in *Cooperative e enti non profit*, n. 3/2026, 35 ss.; L. BAGNOLI, *Il bilancio d'esercizio dell'impresa sociale. Una lettura consapevole*, in *Impresa sociale*, n. 1/2022, 14 ss.; P. LEOCI, *La responsabilità sociale delle aziende ed il bilancio sociale: novità e prospettive*, 2012, Bari, 149 ss.

un *asset* economico importante poiché questi ultimi lavorando in un ambiente migliore sono statisticamente più produttivi. Nonostante ciò, solo il bilancio sociale è obbligatorio, ma unicamente per gli Enti del Terzo Settore (sopra certe soglie) e per le imprese sociali, mentre è volontario (come il bilancio del bene sociale) per le aziende *for-profit*.

L'idea che l'economia debba essere al servizio del benessere sociale e della dignità umana, peraltro, è una parte centrale del costituzionalismo moderno e un principio che ritroviamo in diverse Costituzioni⁷⁵, inclusa la nostra. L'art. 41, comma 1, infatti, espressamente evidenzia come l'iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, mentre il comma 3 recita che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”⁷⁶. Ciò evidenzia

⁷⁵ Ricordiamo che la Legge fondamentale tedesca prevede nell'art. 14 come l'uso della proprietà “deve al tempo stesso servire al bene comune”, la Costituzione spagnola nell'art. 128 stabilisce che “tutta la ricchezza del Paese nelle sue diverse forme e qualunque sia la sua titolarità è subordinata all'interesse generale”; così, molte Costituzioni dell'America Latina, nate per contrastare forti disuguaglianze, pongono l'accento sulla sovranità economica. Quella dell'Ecuador, per esempio, definisce il sistema economico come “sociale e solidale” e stabilisce che l'obiettivo dell'economia è garantire il “*Buen Vivir*”.

⁷⁶ Sull'art. 41 Cost., *ex multis*, F. DE LEONARDIS, *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, cit., 50 ss.; G. LEMME, *Libertà d'iniziativa economica e diritti delle generazioni future*, in M. PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, cit., 331 ss.; G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Quaderni costituzionali*, *Rassegna*, 2021, 460 ss.; L. CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in www.federalismi.it, n. 4/2022, 188 ss.; Q. CAMERLENGO, *Ambiente e Costituzione: speranza e disincanto*, in *PasSaggi costituzionali*, n. 3/2022, 13 ss.; L. LONGHI, *Note minime sulle recenti modifiche all'art. 41 Cost.*, in *ivi*, 53 ss.; E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2022, 2; D. AMIRANTE, *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto Pubblico comparato europeo*, 2/2022, 5 ss.; M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in www.rivistaaic.it, n. 2/2023, 70; M. CERIONI, *Norme dell'Unione europea e doppia*

come non si deve pensare che dare vita a un sistema economico compliant con il concetto della sostenibilità, del bene comune e della dignità umana⁷⁷ significa negare la dimensione del profitto; anzi, si comprende dall'etimologia della parola stessa – *proficere*, ovvero, per fare – che esso rimane un elemento oggettivo per lo sviluppo di un Paese. Senza dimenticare la Raccomandazione del Consiglio Ue del novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale⁷⁸ dove esplicitamente l'istituzione europea invita gli Stati membri attraverso linee guida concrete e politiche di indirizzo per realizzare strategie integrate e strumenti concreti atte a rafforzare il settore dell'economia sociale considerata chiave dell'inclusione e della crescita di un Paese che l'Italia, peraltro, ha iniziato a recepire⁷⁹.

Un esempio concreto di applicazione dell'economia del bene comune si può rinvenire nel modello giuridico della Società *Benefit*⁸⁰. Questo tipo di

transizione alla luce della riforma costituzionale n. 1 del 2022 tra compatibilità, difformità ed intrecci verso nuovi bilanciamenti, in *Astrid Rassegna*, n. 1/2024; A. VUOLO, *La legge cost. n. 1 del 2022 e la tutela dell'ambiente*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo online*, n. 1/2024, 159 ss.; N. FERRUCCI, *La quarta dimensione della sostenibilità sulle orme della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Diritto agroalimentare*, n. 2/2025, 295 ss.; G.M. FLICK, *Lo sviluppo sostenibile, i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Biolan journal*, n. 3/2025, 9 ss.

⁷⁷ S. CAVALIERE, *Il concetto di dignità umana nel diritto internazionale ed europeo: una breve nota ricostruttiva*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, n. 2/2020, 1 ss. Anche per M. MAZZUCATO, *Il valore di tutto. Chi lo produce e chi lo sottrae nell'economia globale*, Roma-Bari, 2018, 372 ss., è importante che l'economia segua regole più vicine al bene comune.

⁷⁸ Raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (C/2023/1344).

⁷⁹ Il Consiglio dei ministri ha redatto il 3 luglio un documento programmatico di 38 pagine per attuare la Raccomandazione di cui sopra.

⁸⁰ In talia, la l. n. 208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto la disciplina delle Società Benefit ai commi 376-384 dell'art. 1, sul tema; D. SICLARI, *Profili giuridici della società benefit*, Milano, 2023, 3 ss., il quale si chiede se “tale disciplina innovativa sarà in grado di innovare anche i tradizionali principi e i capisaldi dell'ordinamento italiano che regolano il funzionamento delle società commerciali e, in particolare, il dogma dello scopo di lucro”, e possa creare valore sul mercato e per la società come si evidenzia nel programma europeo *Horizon*

società, sono una nuova forma giuridica di impresa, introdotta a partire dal 2010 negli USA con le *Benefit Corporation*, ovvero enti che inseriscono nel proprio statuto, accanto allo scopo di lucro, il perseguimento di una o più finalità di sostegno nei confronti dei cittadini più vulnerabili, delle comunità, dell'ambiente e del territorio, diventando rilevanti attori sociali. Le loro attività sono riconducibili a tre direttrici cioè, formazione, benessere e stile di vita, sviluppo sostenibile e, più in generale, a valori di giustizia sociale, principi del bene comune, inclusione delle categorie più indifese, valorizzazione del territorio e della comunità. Per di più, le società in esame devono redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio in cui descrivono le azioni intraprese per il bene comune e gli obiettivi futuri (quindi, una sorta di bilancio del bene comune).

In Italia, diverse pubbliche amministrazioni stanno supportando l'economia del bene comune. La Provincia Autonoma di Bolzano, per esempio, riconosce alle imprese che utilizzano i criteri dell'economia in esame, una preferenza negli appalti pubblici.

In Spagna, in particolare a Valencia, invece, vengono rimborsati i costi di eventuali esternalità negative prodotte da imprese che decidono di adottare il bilancio del bene comune e da istituzioni educative che indicano corsi e insegnamenti su questi temi⁸¹. Così, a Stoccarda, viene favorita l'organizzazione di gruppi di *peer-evaluation* di imprese da parte dell'ente pubblico con co-finanziamento dei costi relativi alla redazione del bilancio del bene comune⁸².

2020. E anche, D. STANZIONE, *Lucro e beneficio comune nella società benefit*, in *Banca Impresa Società*, n. 1 /2025, 87 ss.

⁸¹ G. MARRA, *Il pubblico diventa comune. Il potenziale trasformativo dei beni comuni urbani in Spagna*, in www.labsus.it, giugno, 2022.

⁸² L. GUANDALINI, *Pubblica amministrazione: promuovere il Bilancio del Bene Comune*, in www.greenplanner.it, luglio 2026.

4. Considerazioni conclusive

I modelli di *governance* tradizionali stanno, quindi, cambiando profondamente e sono sempre più frequenti interventi pubblici basati su un approccio istituzionale maggiormente attento ai valori sociali⁸³ che contribuiscono a realizzare la transizione dalle dinamiche classiche a modelli decisamente più antropici.

In particolare, il nuovo corso della politica degli aiuti di Stato sembra favorire i paradigmi sopra illustrati perché sempre più spesso sono previsti sostegni a favore della coesione, del benessere sociale e dell'equità⁸⁴, ma sempre nel rispetto della concorrenza⁸⁵. Così, le norme del diritto dell'Unione e anche, i provvedimenti specifici emanati in Italia, comprese le ultime leggi di bilancio sono indirizzati a realizzare azioni di promozione e di finanziamento improntate a uno sviluppo sostenibile e più vicino ai bisogni umani.

L'obiettivo è quello di sollecitare processi innovativi per stimolare tutti i soggetti (pubblici e privati) che si muovono sugli scenari della *governance*

⁸³ G. LUCHENA, *La socialità comunitaria e i «valori-base» della Costituzione nel prisma dell'economia sociale di mercato: spunti di riflessione*, in A. M. NICO (a cura di), *Studi in onore di Francesco Gabriele*, Bari, 2016, 601 ss.

⁸⁴ G. LUCHENA, *Il "nuovo" intervento pubblico nell'economia: come sistema di deroghe e come coprogrammazione a impulso europeo*, in M. PASSALACQUA (a cura di), *Temi e problemi di Diritto dell'economia*, in *Rivista. Trimestrale di diritto dell'economia*, suppl. al n. 4/2022, 58 ss.; S. CAVALIERE, *La flessibilizzazione razionalizzata degli aiuti di Stato. La regolazione per incentivi nell'era della neoprogrammazione dell'economia*, Bari, 2025, *passim*.

⁸⁵ G. LUCHENA, *Il governo degli aiuti di Stato nell'economia in transizione*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, suppl. al n. 1/2024, 19 ss.

multilivello⁸⁶ a realizzare una crescita economica e una finanza più vicina alle necessità dei cittadini di oggi e di quelli delle generazioni future.

I *green bonds* e i *social bonds*⁸⁷ ne sono un esempio concreto e si inseriscono in queste politiche. Le società che li emettono, infatti, a differenza di quanto accade per i *bond* ordinari sono vincolate a utilizzare i capitali raccolti esclusivamente per finanziare o rifinanziare progetti legati a benefici ambientali o sociali misurabili attraverso precisi principi stabiliti dall'ICMA (*International Capital Market Association*). Entrambi contribuiscono alla realizzazione dei criteri ESG, fulcro della sostenibilità, ancora una volta, in attuazione di un'economia più vicina ai bisogni umani. Insomma, l'ordinamento giuridico sembra si stia "attrezzando" per fornire strumenti sempre più efficaci (incentivi, riforme costituzionali, nuove forme societarie, prodotti finanziari) capaci di dare vita a un modello economico dove il sostegno alle fragilità ambientali e sociali diventa motore del profitto. Ciò perché è evidente che se il reddito delle persone è sotto la base sociale (generando situazioni di indigenza o povertà che dir si voglia), la pressione sulle risorse di un Paese aumenta. L'esclusione della

⁸⁶ F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?*, cit., 153.

⁸⁷ Sui *social* e *green bonds*, tra i vari contributi, almeno, E. BANI. P. DE BIASI, *I green bond e la loro prima disciplina ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631*, in A. CANEPA, G. GRECO (a cura di), *Temi e problemi di diritto dell'economia, Liber amicorum Laura Ammannati*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, suppl. n. 1/2024, 351 ss.; M. ALAMGIR, M. CHENG, *Do green bonds play a role in achieving sustainability?*, in *Sustainability*, n. 13/2023, 10177 ss.; C. TORRICELLI, COSTANZA, E. PELLATI, *Social bonds and the "social premium"*, in *Journal of economics and Finance*, n. 3/2023, 600 ss.; C. MARASCO, *Limiti normativi allo sviluppo del mercato dei green bond: la proposta di riforma dell'art. 2483 c.c.*, in *Diritto bancario*, suppl. al n. 4/2023, 87 ss.; U. BHUTTA, A. TARIQ, *et al.*, *Green bonds for sustainable development: Review of literature on development and impact of green bonds*, in *Technological Forecasting and Social Change*, 2022, 121 ss.; A. DEL GIUDICE, *Il mercato dei green bond e dei fondi ESG: volumi e performance*, in *Osservatorio Monetario*, n. 1/2022, 3 ss.; D. LENZI, *La finanza d'impatto e i green e social bonds. Fattispecie e disciplina tra norme speciali e principi generali*, in *Banca impresa società*, n. 1/2021, 115 ss.; S. CAVALIERE, *La prospettiva dei green bonds per la finanza sostenibile*, in *Diritto Pubblico Europeo*, 2020, 1 ss.

fetta più vulnerabile della società, infatti, non rappresenta solo un *vulnus* alla dignità umana ma, alla lunga, genera un freno difficilmente rimediabile allo sviluppo⁸⁸. Un'economica più vicina alle necessità dei cittadini, quindi, non è un “*optional*” morale, ma una preconditione funzionale al progresso oltre che alla conservazione del Pianeta e dei suoi abitanti⁸⁹. La sfida per arrivare a modificare il modello classico di produzione è decisamente impegnativa, ma le nuove economie si sono rivelate capaci di dare vita a soluzioni vicine alla sostenibilità, realizzando risultati positivi, come l'ottimizzazione dell'uso delle materie prime, la riduzione dell'inquinamento, la creazione di posti di lavoro socialmente inclusivi, la democratizzazione e l'ampliamento della cultura e della conoscenza. Tali effetti hanno fatto registrare *performance* superiori rispetto alla media delle tradizionali attività produttive, così come è già stato rilevato.

Tutto questo comporta una transizione verso un'economia di qualità, dove l'efficienza (economia circolare), la creatività (*orange economy*) e l'etica (economia del bene comune) garantiscono la resilienza della società nel lungo periodo e rappresentano i nuovi elementi di forza del mercato capaci di superare le vulnerabilità e le fragilità del modello tradizionale di produzione.

I paradigmi economici appena descritti, quindi, diventano valide alternative per uno sviluppo fondato sul “nuovo umanesimo economico”, che equilibra e rende più giusta la ricerca del profitto per realizzare un benessere condiviso in attuazione dei principi di equità e di efficienza. Ciò anche per rendere concreta quella «crescita intelligente, sostenibile e

⁸⁸ S. ZAMAGNI, *Prendersi cura della democrazia*, cit., 178 ss.

⁸⁹ Tale teoria è descritta da K. RAWORTH, *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*, Londra 2018, 27 ss. dove l'A. è a favore di un modello economico sostenibile che mira a soddisfare i bisogni umani fondamentali senza superare i limiti ecologici del Pianeta.

inclusiva» perseguita dalla Comunicazione della Commissione Europa 2020⁹⁰ e in attuazione di quella crescita *smart*, da realizzare con gli investimenti in innovazione, transizione verde e coesione sociale richiesta nel Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027⁹¹.

⁹⁰ COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010.

⁹¹ Regolamento UE 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.